

Iscrizione dei senza dimora all'Anagrafe sanitaria regionale

Art. 1 (Oggetto e finalità)

L'articolo indica l'oggetto e le finalità della legge, che è diretta a riconoscere ai cittadini italiani senza dimora che non risultino residenti in paesi diversi dall'Italia, privi di qualsiasi assistenza sanitaria, la possibilità di iscriversi all'Anagrafe sanitaria regionale e di effettuare la scelta del Medico di medicina generale, nonché di accedere alle prestazioni garantite dai LEA previste per i cittadini italiani residenti in Italia.

Le disposizioni contenute in tale articolo comportano un onere finanziario limitato, da contenere nei limiti della spesa autorizzata all'articolo 3.

Art. 2 (Clausola valutativa)

L'articolo contiene la clausola valutativa.

Le disposizioni di tale articolo hanno natura ordinamentale e non comportano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 3 (Disposizioni finanziarie)

Il comma 1 dell'articolo 3 autorizza la spesa massima di euro 10.000,00 per ciascuno degli anni 2024 e 2025, da iscrivere nella Missione 13 "Tutela della salute", Programma 02 "Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA", Titolo 1, in apposito capitolo denominato "Spese relative all'iscrizione dei senza dimora all'Anagrafe sanitaria regionale" dello Stato di previsione della spesa del bilancio 2023/2025.

La spesa decorre dall'anno 2024 tenuto conto dell'entrata in vigore della legge e della circostanza che, per l'iscrizione all'Anagrafe sanitaria regionale, sono sufficienti le risorse umane, organizzative e strumentali già disponibili.

La quantificazione della spesa è stata effettuata facendo una stima dei cittadini italiani senza fissa dimora nel territorio regionale in rapporto al costo annuo per ciascun utente per l'accesso al servizio del Medico di Medicina Generale e alle prestazioni garantite dai LEA, nonché valutando i risparmi che si ottengono in relazione ai minori accessi al Pronto Soccorso e alla riduzione dei tempi di degenza in caso di ricovero.

Il comma 2 dell'articolo 3 indica la copertura della spesa, per l'anno 2024, a carico della Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi" e, per l'anno 2025, a carico della Missione 1 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 03 "Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato".

I commi 3 e 4 dell'articolo 3 stabiliscono che, per gli anni successivi al 2025, la spesa è autorizzata con le relative leggi di bilancio e che spetta alla Giunta effettuare le variazioni necessarie ai fini della gestione.

Sintesi degli effetti finanziari sulla base della verifica di disponibilità al 16 ottobre 2023:

PDL 77/2021 "Iscrizione dei senza dimora all'anagrafe sanitaria regionale"																			
Richiesta di verifica della disponibilità del capitolo al 16/10/2023																			
					Competenza			COPERTURA											
Missione	Progr.	Titolo	Capitolo	Descrizione	2023	2024	2025	Missione	Progr.	Titolo	Capitolo	Descrizione	Disponibilità in competenza 2023	Riduzione 2023 a copertura degli oneri derivanti dalla PDL	Disponibilità in competenza a 2024 al 16/10/2023	Riduzione 2024 a copertura degli oneri derivanti dalla PDL	Disponibilità in competenza 2025 al 16/10/2023	Riduzione 2025 a copertura degli oneri derivanti dalla PDL	Anni successivi
13	2	1	CNII	*Spese relative all'iscrizione dei senza dimora all'Anagrafe sanitaria regionale*	-	10.000,00	10.000,00	20	3	1	2200310097	FONDO SPECIALE PER IL FINANZIAMENTO DEGLI ONERI CORRENTI DERIVANTI DA NUOVI PROVVEDIMENTI			400.000,00	10.000,00			legge di bilancio
								1	03	1	2010310014	SPESE POSTALI; ACQUISTO DI AFFRANCATORI AUTOMATICI; AFFRANCATURA CORRISPONDENZA E RITIRO DI					120.000,00	10.000,00	legge di bilancio